

TRIBUNALE DI CATANIA

Prima sezione civile

Il Giudice dott.ssa Mariapaola sabatino,

Nella causa civile iscritta al n. 9675/2016 R.G. promossa

DA

nato a Kolibatang (Gambia) il 27.2.2000, rappresentato e difeso per procura allegata all'atto introduttivo dall'Avv. Carla Trommino,

Ricorrente

CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO DI SIRACUSA, in persona del legale rappresentante pro tempore;

Resistente contumace

Con l'intervento del P.M.

A scioglimento della riserva di ordinanza di cui al verbale di udienza del 25.10.2016;

OSSERVA:

Ritenuto: che con ricorso depositato il 6.6.2016 ai sensi dell'art. 35 D.Lgs 25/2008, il ricorrente, cittadino del Gambia, ha impugnato il provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale al fine di vedersi riconosciuto lo status di rifugiato o il permesso di soggiorno per motivi umanitari;

Considerato: che in via preliminare, oltre a rilevarsi la mancata costituzione della Commissione Territoriale, di cui va dichiarata la contumacia, deve assumersi l'ammissibilità del presente giudizio, in quanto tempestivamente proposto;

che, sempre preliminarmente, va chiarito che il reclamo non si configura come impugnazione in senso stretto di un provvedimento amministrativo ma ha per oggetto la posizione giuridica soggettiva del richiedente del quale il giudice e' chiamato in ogni caso ad accertare un determinato status, sicche' non rilevano di per sé gli eventuali vizi della



procedura amministrativa poiché non espressamente richiamati dal legislatore (come avviene, ad esempio, per le ipotesi di impugnazione di atti amministrativi di cui alla L. n. 689/81;

il ricorrente ha chiesto, in primo luogo, accertarsi il suo diritto soggettivo allo status di rifugiato che spetta a colui che “temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori dal paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo paese”;

il ricorrente ha riferito di essere fuggito dal Gambia perché in lite con la sua famiglia di origine che gli imponeva lavori troppo duri e inadatti alla sua giovane età;

l'onere di provare la sussistenza dei requisiti fondanti l'invocato diritto alla protezione sussidiaria ricade, in applicazione delle normali regole sul riparto dell'onere probatorio, sullo straniero che lo invoca (vedi, *ex multis*, Cass.n.18353/06), pur essendo detto onere attenuato data la situazione del richiedente (come ora espressamente previsto dall'art.3 del D.L.vo n.251/07 che contempla i criteri da utilizzare in fattispecie di semiplena probatio);

il racconto del ricorrente mette alla luce motivi meramente personali di abbandono del proprio Paese e cioè l'essere entrato in lite con la famiglia di origine che gli imponeva lavori troppo duri e inadatti alla sua giovane età;

sussistono, invece, fondati motivi per riconoscere al ricorrente il permesso per ragioni umanitarie;

infatti, il ricorrente è minorenne, è scappato dal Gambia quando era giovanissimo, e probabilmente troverebbe in Italia la possibilità di studiare e di trovare un lavoro consono alla sue capacità;

per cui sussistono i presupposti per riconoscere il permesso umanitario ai sensi dell'art. 5 comma 6 del dlgs 286/98.

Le spese vanno dichiarate irripetibili.

P.T.M.

Il Giudice, definitivamente decidendo, accorda a **nato a Kolibatang, Gambia, il 27.2.2000, il permesso di soggiorno per motivi umanitari;**

manda al Questore per gli adempimenti di competenza.



Dichiara irripetibili le spese di giudizio.

Si Comunichi.

Catania, 29.10.2016.

Il Giudice
d.ssa Mariapaola Sabatino

